

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 350 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Aniello APICELLA, Nicola GIANNATASIO, Stefano TESI, e della società PRATO CALCIO A CINQUE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANIELLO APICELLA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società PRATO CALCIO A CINQUE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 28, comma 2, e 39, lettera Ca), del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 23, delle N.O.I.F., nonché in relazione all'art. 44, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. TESI Stefano, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, di fatto, l'attività di allenatore della società PRATO CALCIO A CINQUE militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE A 2 maschile - Girone B, utilizzando, in qualità di "prestanome", l'allenatore abilitato Sig. Nicola GIANNATASIO;

NICOLA GIANNATASIO, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società PRATO CALCIO A CINQUE con la qualifica di calciatore e allenatore responsabile prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 28, comma 2, e 39, lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l'espletamento, di fatto, dell'attività di allenatore della società PRATO CALCIO A CINQUE, militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE A 2 maschile - Girone B al Sig. TESI Stefano, soggetto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, fungendo da prestanome in favore dello stesso;

STEFANO TESI, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società PRATO CALCIO A CINQUE con la qualifica di dirigente accompagnatore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 28, comma 2, e 39, lettera Ca), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l'attività di allenatore di fatto della società PRATO CALCIO A CINQUE, militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE A 2 maschile - Girone B, utilizzando, a tal fine, in qualità di "prestanome", l'allenatore abilitato Sig. Nicola GIANNATASIO;

PRATO CALCIO A CINQUE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aniello APICELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PRATO CALCIO A CINQUE, e dai Sigg. Nicola GIANNATASIO, e Stefano TESI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aniello APICELLA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Nicola GIANNATASIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano TESI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società PRATO CALCIO A CINQUE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina